

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

**ORDINANZA DELLA CASSAZIONE**

# Per chi ha aderito la causa prosegue

Il contribuente che ha aderito alla rottamazione ter non può chiedere la sospensione della causa sulla cartella di pagamento, anche se ha già pagato quanto dovuto. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 20071 del 24 luglio 2019, ha respinto l'eccezione di sospensione del giudizio avanzata da una società. La vicenda riguarda un'impresa che aveva ricevuto, dopo una prima sentenza della Ctr, una cartella di pagamento sull'Iva. Atto che aveva impugnato. Nel frattempo aveva aderito alla rottamazione ter, pagando la relativa quota. Per questo ha chiesto alla Suprema corte la sospensione del giudizio ma senza successo. Per gli Ermellini, infatti, tale sospensione è possibile solo in relazione alle cause concernenti la fase di accertamento e non quella di riscossione. L'articolo 6 del dl 119 del 2018, scrivono i Supremi giudici, prevede che «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quel-

lo in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia» ed il successivo comma 10 dispone che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019». Per la Cassazione la lettura di queste norme suggerisce che la sospensione opera soltanto con riferimento alle controversie che abbiano ad oggetto atti impositivi, restandone, quindi, esclusa la presente controversia che ha ad oggetto un cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di somme risultanti da una sentenza della Commissione tributaria regionale, in cui non si fa questione del merito della originaria pretesa fiscale. Il giudizio è andato dunque avanti e la società ha perso nel merito. Ora dovrà onorare la cartella di pagamento.

**Debora Alberici**  
© Riproduzione riservata

 L'ordinanza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

